

Legge regionale 09 giugno 2006, n.22

Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana.

ARTICOLO 1

(Costituzione e finalita`)

1. La Regione promuove la costituzione, ai sensi del codice civile e delle norme di attuazione, e partecipa all`attivita` della "Fondazione del Consiglio regionale della Toscana", di seguito denominata "Fondazione".

2. La Fondazione ha la finalita` di contribuire a valorizzare il ruolo di rappresentanza della comunita` toscana proprio dell`Assemblea regionale, attraverso la diffusione e l`approfondimento della conoscenza dei beni librari, documentali e artistici che costituiscono il patrimonio culturale e la memoria storica della stessa Assemblea regionale.

ARTICOLO 2

(Statuto)

1. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, approva lo statuto della Fondazione ed incarica il Presidente del Consiglio di compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della Fondazione stessa.

2. Lo statuto prevede che la presidenza della Fondazione sia attribuita al Presidente del Consiglio regionale e che gli altri componenti del Consiglio di amministrazione siano nominati dal Consiglio regionale.

3. Le cariche di cui al comma 2 sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 3

(Sede)

1. Il Consiglio regionale assicura alla Fondazione la sede e le risorse strumentali per il funzionamento nonche` la possibilita` di avvalersi del personale del Consiglio regionale che opera nei settori di interesse della Fondazione, secondo le modalita` stabilite dall`Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d`intesa con il Consiglio di amministrazione della Fondazione nel rispetto di corrette relazioni sindacali e delle procedure negoziali previste dal vigente CCNL di settore.

ARTICOLO 4

(Fondo patrimoniale)

1. La Regione concorre alla costituzione del fondo patrimoniale

della Fondazione con la somma di euro 10.000,00 e conferisce inoltre alla Fondazione la somma di euro 5.000,00 per le spese di funzionamento per l'anno 2006. Tali oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale per l'esercizio 2006.

2. A partire dall'anno 2007 la Regione conferisce alla Fondazione un contributo annuo per le spese di funzionamento, la cui entità è determinata con il bilancio interno del Consiglio regionale.